



COMUNICATO

Circa la delibera del 13 febbraio 2003, con la quale la Consob ha sospeso «in via cautelare, per il periodo di novanta giorni la [inesistente] sollecitazione all'investimento avente ad oggetto la moneta "Dhana", [erroneamente considerata] effettuata dalla Avatar S.p.A., si precisa quanto segue.

Avatar S.p.A. non emette, non garantisce e non diffonde la moneta Dhana.

Non esiste alcuna attività di sollecitazione all'investimento avente ad oggetto la moneta "Dhana" che possa essere riconducibile ad Avatar S.p.A..

Dhana non è scambiabile con azioni di Avatar S.p.A. né con altri titoli posti a sua garanzia mediante pegno ma con altre azioni o quote di capitale detenute da chi detiene Avatar S.p.A. e questo proprio per non privare mai Dhana dei titoli con cui è garantita, chiunque sia il portatore.

Né la Consob, né la Banca d'Italia, né, secondo le leggi italiane, altri soggetti hanno alcuna giurisdizione o potere di disporre nei confronti di Avatar S.p.A. la sospensione dell'attività di «sollecitazione all'investimento avente ad oggetto la moneta "Dhana"» che la stessa Avatar S.p.A. non ha mai svolto.

La pubblicazione di comunicati e documenti di altri soggetti sul sito Internet di Avatar S.p.A. (www.avatarspa.com) non può in alcun modo essere considerata «sollecitazione all'investimento», come non lo è per chiunque pubblica notizie, comunicati e documenti su siti Internet.

La Banca d'Italia non ha alcuna giurisdizione relativamente alla emissione di obbligazioni da collocare in Italia per un valore non superiore ad euro 51.645.689 (100 miliardi di vecchie lire).

Il primo comma dell'art. 129 (Emissione di valori mobiliari) del D.Lgs. 01-09-1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, pubblicato sulla G.U. 30/9/1993, n. 230, Supplemento ordinario) prevede che «1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.»

Da quando, nel settembre 2002, la Banca d'Italia ha negato la emissione ed il collocamento in Italia di 45 miliardi di euro Avatar S.p.A. ha sempre dichiarato che, a parte emissioni da collocare all'estero, in Italia avrebbe collocato obbligazioni per un importo di euro 50 milioni (96.813.000.000 di vecchie lire).

Avatar S.p.A. può benissimo farne a meno ma a questo punto è diventata una questione di principio e la legge dovrebbe essere uguale per tutti.

La Consob non ha alcuna giurisdizione relativamente alla emissione di obbligazioni per le quali è richiesto un investimento unitario minimo non inferiore a 250.000 euro.

Secondo la lettera c) del primo comma dell'art. 33 (Casi di inapplicabilità) del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003 e n. 14372 del 23 dicembre 2003), «1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo Unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle sollecitazioni: ... c) in cui è richiesto un investimento unitario minimo non inferiore a 250.000 euro;».



Il 25/6/2003, l'Assemblea di Avatar S.p.A. ha deliberato la emissione di prestiti obbligazionari per tutti i quali è richiesto un investimento unitario minimo non inferiore a 250.000 euro, informando numerose volte la Consob di questo fatto.

A puro titolo informativo, si precisa che la diffusione di Dhana con costituisce «sollecitazione all'investimento» di «prodotti finanziari», poiché Dhana è una moneta e non è un «prodotto finanziario», non essendo uno «strumento finanziario».

Secondo l'art. 1 (Definizioni) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 si intendono per:

- comma 1, lettera t), "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari;

- comma 1, lettera u), "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;

- comma 2, per "strumenti finanziari" si intendono:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c) le quote di fondi comuni di investimento;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;

f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

- comma 3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j);

- comma 4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

Non avendo alcun potere e ragione di farlo, perché la Consob ha emesso la delibera?

Febbraio 13, 2004.